



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
U.O Accordi Territoriali

Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini
tel. 0541 /704804/88 - fax 0541 / 704990
www.comune.rimini.it
e-mail:
chiara.dalpiaz@comune.rimini.it

Prot. 99759

del 08/05/2015

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 4 della L. 241 /1990 s.m.

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria. Istanze di Autorizzazione Paesaggistica ed Accertamento di Compatibilità Paesaggistica relative a stabilimenti balneari del Comune di Rimini.

L'anno 2015 il giorno 30 aprile, presso la sala riunioni dell'Ufficio per il Paesaggio di questa Amministrazione, al quarto piano del palazzo sito in Via Rosaspina n. 21, è stata convocata una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 4 della L. 241/1990 s.m.

In riferimento all'oggetto, la Conferenza ha per scopo: l'acquisizione da parte dell'amministrazione procedente di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, in relazione alle pratiche di stabilimenti balneari in oggetto con particolare riferimento al rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica.

PREMESSO che in relazione alla stagione balneare 2013 e seguenti, numerosi imprenditori ed operatori balneari hanno previsto la realizzazioni di diversi interventi presso i propri stabilimenti balneari;

RICHIAMATO che la Costituzione riconosce alla tutela del paesaggio valenza di interesse primario nel nostro ordinamento;

CONSIDERATO che la zona dell'Arenile del Comune di Rimini è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., ed oggetto di specifica tutela e valorizzazione da parte del P.T.C.P. approvato dalla Provincia di Rimini con delibera di C.P. n. 61 del 23/10/2008;

VISTI l'art. 14, commi 2 e 4 l'art. 14 ter, commi 2 e 3bis della legge n. 241/1990 s.m.;

TENUTO CONTO che numerose pratiche di richiesta di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica pervenute nel 2013 e successivamente all'Ufficio per il Paesaggio del Comune di Rimini, in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., e del D.P.R. n. 139/2010, e di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., risultano a tutt'oggi ancora da definire;

DATO ATTO che gli operatori balneari continuano ad avere un vivo ed attuale interesse alla regolarizzazione degli interventi presso gli stabilimenti balneari anche per la prossima stagione balneare;

TENUTO CONTO che gli interventi riguardano manifestazioni temporanee e sia strutture stagionali ed amovibili che strutture permanenti;

CONSIDERATO che per ragioni di celerità del procedimento

- saranno esaminate anche pratiche di nuova richiesta di autorizzazione paesaggistica, in regime sia ordinario che semplificato, o di accertamento di compatibilità paesaggistica, per interventi sul resto del territorio comunale;
- nonché saranno valutate le richieste di nuova autorizzazione paesaggistica per eventi e manifestazioni di durata temporanea ed il cui calendario di svolgimento è prossimo;

RITENUTO OPPORTUNO, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, attuare una semplificazione dell'iter procedimentale ed una anticipazione dei tempi dell'iter medesimo, e che l'amministrazione procedente acquisisca tramite conferenza di servizi intese concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, onde evitare il rischio di non ottenere in tempo utile i necessari pareri per lo svolgimento dell'attività di impresa;

RICHIAMATA la lettera di convocazione della presente Conferenza, rivolta agli enti ed uffici sotto indicati, rif. prot. n. 63099 del 02/04/2015 ;

DATO ATTO che l'Ing. Dal Piazz Chiara, in qualità di Dirigente della U.O Accordi Territoriali ha conferito apposita delega, conservata agli atti d'ufficio, per far partecipare in sua vece e rappresentare il Comune di Rimini, e l'Ufficio per il Paesaggio, esclusivamente per le competenze in materia paesaggistica l'Arch. Turrini Duccio, responsabile del procedimento per le Autorizzazioni Paesaggistiche e la Dott.ssa Pagliarani Daniela, responsabile del procedimento per l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica; che la presente Conferenza di Servizi è presieduta dalla Dott.ssa Pagliarani Daniela, Istruttore direttivo c/o l'Ufficio per il Paesaggio della U.O Accordi Territoriali del Comune di Rimini, e munita di apposita delega, limitatamente alle competenze in materia paesaggistica, da parte dell'Ing. Dal Piazz Chiara, Dirigente della U.O Accordi Territoriali ;

DATO ATTO che Responsabile dell'emissione del provvedimento finale, ai sensi di legge, in riferimento rispettivamente ai procedimenti di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica, è il Dirigente della U.O Accordi Territoriali Ing. Dal Piazz Chiara;

DATO ATTO che il S.U.A.P. è chiamato a partecipare alla Conferenza di Servizi in parola, in riferimento all'espressione del parere di competenza relativo alla verifica di conformità urbanistica ed edilizia al vigente Piano dell'Arenile;

DATO ATTO che il presente verbale di Conferenza di Servizio costituisce avvio di procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 s.m. per le istanze di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica di seguito esaminate; che relativo avviso inerente la presente procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

tutto ciò premesso, la seduta della Conferenza di Servizi viene aperta alle ore 8,30

Dato atto che sono presenti alla Conferenza i seguenti Enti/Uffici, rappresentati dai soggetti a fianco indicati:

Enti ed Amministrazioni invitati	Cognome e Nome e Qualifica	Delega	Note
Comune di Rimini U.O Accordi Territoriali	Ing. Dal Piazz Chiara Dirigente della U.O Accordi Territoriali	Vedi delega attribuita a Turrini e Pagliarani conservata agli atti	Assente
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo c/o Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna	Arch. Pezzi Aldo Giorgio Funzionario	Vedi delega conservata agli atti	Presente
Agenzia delle Dogane di Rimini	Direttore Dott. Morana Carmine	Vedi delega conservata agli atti	Presente
Comune di Rimini S.U.A.P.	Ing. Felicione Alessandra Istruttore tecnico	Vedi delega conservata agli atti	Presente
Comune di Rimini Settore Turismo Water Front e Riqualificazione Demanio	Dott.ssa Catia Caprili		Presente
Comune di Rimini Ufficio per il Paesaggio	Arch. Turrini Duccio Responsabile del procedimento	Vedi delega conservata agli atti	Presente
Comune di Rimini Ufficio per il Paesaggio	Dott.ssa Pagliarani Daniela Responsabile del procedimento	Vedi delega conservata agli atti	Presente

A chiarimento si fornisce il significato delle seguenti sigle:

C.Q.A.P. o Commissione = Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;

ACP. = Accertamento di compatibilità paesaggistica;

AP = Autorizzazione paesaggistica

AP/S = Autorizzazione paesaggistica semplificata

Si procede all'esame delle seguenti n. 12 pratiche

1) pratica prot. n. 63025 del 02/04/2015
OGGETTO: A.P. Pratica 419/15

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 56 del 07/04/2015

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato:

- all'utilizzo di colore bianco/beige per il fabbricato e per le pavimentazioni;
- all'utilizzo di colore bianco per imbotti, scossaline e infissi.
- aumentare al massimo le superfici vetrate per consentire un migliore rapporto con la linea del mare;
- non realizzare pareti inclinate.

Si raccomanda di valutare l'opportunità di realizzare parapetti coerenti con il progetto a protezione dei salti di quota.

Parere Ufficio Demanio: sospeso

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: sospeso

Parere Ufficio delle Dogane di Rimini: sospeso

Nota: dovendo essere completate le verifiche in relazione alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza durante la seduta di Conferenza di Servizi del 16/4/2015, la valutazione della pratica è rimandata.

2) pratica prot. n. 82044 del 27/04/2015
OGGETTO: A.P.S Pratica n. 561/15

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 77 del 28/04/2015

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere temporaneo e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole poiché l'intervento in esame non incide negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole a condizione che il ripristino dei luoghi avvenga nel tempo strettamente utile allo smontaggio di tutte le strutture e comunque non oltre 2 giorni dalla conclusione dell'evento.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: si rinvia al parere prot. n. 85577 del 29/04/2015

Parere Ufficio delle Dogane di Rimini: assenso favorevole alla realizzazione delle opere dichiarate in autorizzazione paesaggistica.

3) pratica prot. n. 47793 del 12/03/2015 integrata con prot. 67395 del 09/04/2015
OGGETTO: A.P.S Pratica 331/15

Precedente Parere CQAP n. 36/2015 del 24/03/2015

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 66 del 21/04/2015

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere temporaneo e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime a maggioranza parere favorevole poiché l'intervento in esame non incide negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: nessuna valutazione viene fatta, in quanto trattasi di area privata.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: parere favorevole in considerazione della temporaneità e precarietà dell'opera.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: si rinvia al parere prot. 56727 del 25/03/2015

Parere Ufficio delle Dogane di Rimini: assenso favorevole alla realizzazione delle opere dichiarate in autorizzazione paesaggistica.

**4) pratica prot. n. 13935 del 22/01/2015 integrato con prot. 350059 del 23/02/2015 e prot. 78043 del 23/04/2015
OGGETTO: A.P. S Pratica n. 51/15**

Precedente Parere CQAP n. 11/2015 del 27/01/2015

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 27 del 17/03/2015

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato alla diversa installazione del parapetto in doghe di legno sulla copertura del fabbricato, richiedendo di posizionarlo in maniera completamente esterna rispetto ai pilastri sagomati in cls esistenti, aumentandone così la compatibilità con la struttura architettonica dell'edificio che risulta particolarmente regolare. Si autorizza altresì l'installazione dell'insegna secondo le forme e le dimensioni riportate nella documentazione fotografica.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi, purché sia presentata domanda di autorizzazione demaniale.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole condividendo le prescrizioni del Suap.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: favorevole ai pannelli fotovoltaici se conformi al D. Lgs. 115/2008 e favorevole all'insegna in quanto conforme all'art. 20 delle NTA.

Parere Ufficio delle Dogane di Rimini: assenso favorevole alla realizzazione delle opere dichiarate in autorizzazione paesaggistica.

**5) pratica prot. n. 251466 del 29/12/2014 .
OGGETTO: A.P. S Pratica 2019/14**

Precedente Parere CQAP n. 06/2015 del 20/01/2015

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 29 del 24/03/2015

PARERE FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA

La commissione, esaminati gli elaborati presentati, al termine dell'articolata discussione che ha investito l'esame e la valutazione del progetto, ritiene necessario premettere alcune considerazioni generali circa l'assetto e la pianificazione dell'area dell'arenile e della spiaggia.

Arenile e spiaggia sono qui intesi come bene e patrimonio per il quale attuare la massima tutela possibile dei caratteri naturali rimasti e ancora riconoscibili, pur nell'affastellamento di forme, impianti, strutture, ecc. che sperimentiamo nell'intero arco dell'anno, non soltanto nella stagione estiva. L'idea sottesa ai diversi stabilimenti balneari esistenti coincide oggi con un uso radicalmente individualistico, che ripete all'infinito la medesima disordinata struttura, composta di beach-volley, campi da gioco di diverso genere, giochi gonfiabili e non per bambini, strutture per ombreggio, chioschi bar, percorsi impermeabili, rastrelliere per cicli e motocicli, ecc. a cui oggi si chiede di aggiungere una ulteriore, cioè quella della vasca idromassaggio. Di fronte a tale frammentazione e polverizzazione di costruzioni e manufatti in un ambito così fragile, che riducono drasticamente - in senso quantitativo e nelle possibilità d'uso - il carattere "naturale" dei luoghi, la pianificazione è ineludibilmente chiamata a mettere a punto strumenti che contrastino radicalmente tali processi, impedendo la proliferazione di costruzioni in atto, mettendo a punto ipotesi di trasformazione e strumenti di controllo in grado di delineare - finalmente - un ordine riconoscibile. Malgrado ciò la commissione, esaminando lo specifico progetto nella sua stretta individualità, ritiene ammissibile l'intervento a condizione della completa amovibilità delle opere previste, che dovranno essere rimosse interamente a fine stagione, ripristinando compiutamente lo stato originario dei luoghi.

In particolare si prescrive quanto segue:

- non realizzazione delle dieci "suite" dimensione 2,50 x 2,50
- la completa rimozione al termine di ogni stagione balneare delle opere previste, compresi gli impianti di

adduzione e gli elementi e i manufatti accessori (come vasche di compensazione, strutture di fondazione e di appoggio sulla sabbia, ecc.);

- il ripristino in sicurezza al termine di ogni stagione balneare dello stato originario dei luoghi, ricostituendo i caratteri originari della spiaggia in particolare colmando i vuoti lasciati dalle vasche rimosse riutilizzando la sabbia precedentemente scavata escludendo comunque l'utilizzo delle "pedane in legno" citate nella documentazione integrativa;
- il rigoroso non utilizzo di getti in calcestruzzo per la realizzazione del basamento di fondazione;
- la progettazione di una diversa tipologia per la struttura di protezione prevista in modo tale che, pur mantenendo l'utilizzo di materiali naturali come il legno, offrano una maggiore leggerezza e una piena trasparenza. A tal fine si prescrive altresì un radicale ridimensionamento e un deciso diradamento del verde previsto;
- l'adozione di tutte le soluzioni progettuali che consentano la piena fruibilità delle opere alle persone con disabilità motorie, evitando gratuiti dislivelli, come il gradino di ingresso;
- l'eliminazione della struttura ad ombreggio in legno (3,50 x 3,50) al fine di non appesantire ulteriormente l'intervento;
- l'interramento, durante la stagione balneare, nella massima misura possibile della vasca principale e di quella di compensazione

PARERE CONTRARIO DELLA MINORANZA

La realizzazione di vasche idromassaggio rafforza il carattere urbano ed artificiale della spiaggia di Rimini: ponendosi come alternativa al mare si lede in maniera sensibile il rapporto con il bene sottoposto a tutela proprio nella stagione di sua massima fruizione. La sua progettazione priva di una contestualizzazione funzionale organica più ampia che investa l'intera identità del bagno, la presenza di sottostrutture invasive e di percorsi chiusi e "impermeabili" producono un impatto negativo sull'ambiente sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi, purché sia presentata domanda di autorizzazione demaniale.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: si ritiene preliminarmente utile condividere pienamente le premesse espresse nel parere della c.q.a.p. in particolare sull'importanza di conservare per quanto possibile il carattere naturale nell'ambito paesaggistico tutelato dell'arenile; sulla scorta di questa premessa si osserva come nella concessione in oggetto gli spazi a disposizione per inserimento di ulteriori opere antropiche siano sostanzialmente saturi e pertanto si ritiene che non tutte le opere richieste possano essere assentite se non recando ulteriore pregiudizio all'arenile, nello specifico si esprime parere favorevole unicamente alle suite ombreggio di cui al punto 5, alla struttura ad ombreggio di cui al punto 2, in particolare si rileva come fra le opere non assentibili l'area adibita a vasca idromassaggio costituisca per sua natura, forma e tipologia un elemento ulteriormente alieno al contesto della spiaggia rispetto ai tanti altri già presenti sul sito.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: si rinvia al parere prot.58838 del 27/03/2015

Parere Ufficio delle Dogane di Rimini: premesso che il parere della c.q.a.p. n. 29 del 24 marzo 2015 appare contraddittorio tra le premesse e la conclusione che sembra essere più di una, assenso favorevole alla realizzazione delle opere dichiarate in autorizzazione paesaggistica.

6) pratica prot. n. 45801 del 10/03/2015
OGGETTO: A.P.S Pratica 299/15

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 35 del 24/03/2015

Esaminati gli elaborati presentati, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato alla non realizzazione dei manufatti 1, 2 e 6, indicati nella legenda della Tavola 01 "Richiesta autorizzazione paesaggistica". Si escludono dalla valutazione le opere e le installazioni non rappresentate graficamente.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi, purché sia presentata domanda di autorizzazione demaniale.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p. in quanto le strutture non assentite si ritengono superflue rispetto ad una condizione della concessione già adeguatamente fornita di elementi ombreggianti e percorsi pavimentati.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: si rimarca che le strutture dovranno avere una distanza di almeno 3 metri dalla fascia C; tutte le attrezzature genericamente indicate nella relazione ma che non trovano collocazione nell'elaborato grafico non vengono valutate e quindi assentite.

Sono fatte salve le prescrizioni indicate nella precedente autorizzazione paesaggistica

Parere Ufficio delle Dogane di Rimini: assenso favorevole alla realizzazione delle opere dichiarate in autorizzazione paesaggistica.

7) pratica prot. n. 20481 del 02/02/2015 integrata con prot. 48006 del 12/03/15
OGGETTO: A.P.S Pratica 105/15

Precedente Parere CQAP n. 20/2015 del 24/02/2015

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 38 del 24/03/2015

PARERE FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA

La commissione, esaminati gli elaborati presentati, al termine dell'articolata discussione che ha investito l'esame e la valutazione del progetto, ritiene necessario premettere alcune considerazioni generali circa l'assetto e la pianificazione dell'area dell'arenile e della spiaggia. Arenile e spiaggia sono qui intesi come bene e patrimonio per il quale attuare la massima tutela possibile dei caratteri naturali rimasti e ancora riconoscibili, pur nell'affastellamento di forme, impianti, strutture, ecc. che sperimentiamo nell'intero arco dell'anno, non soltanto nella stagione estiva. L'idea sottesa ai diversi stabilimenti balneari esistenti coincide oggi con un uso radicalmente individualistico, che ripete all'infinito la medesima disordinata struttura, composta di beach-volley, campi da gioco di diverso genere, giochi gonfiabili e non per bambini, strutture per ombreggio, chioschi bar, percorsi impermeabili, rastrelliere per cicli e motocicli, ecc. a cui oggi si chiede di aggiungerne una ulteriore, cioè quella della vasca idromassaggio. Di fronte a tale frammentazione e polverizzazione di costruzioni e manufatti in un ambito così fragile, che riducono drasticamente - in senso quantitativo e nelle possibilità d'uso - il carattere "naturale" dei luoghi, la pianificazione è ineludibilmente chiamata a mettere a punto strumenti che contrastino radicalmente tali processi, impedendo la proliferazione di costruzioni in atto, mettendo a punto ipotesi di trasformazione e strumenti di controllo in grado di delineare - finalmente - un ordine riconoscibile. Malgrado ciò la commissione, esaminando lo specifico progetto nella sua stretta individualità, ritiene ammissibile l'intervento a condizione della completa amovibilità delle opere previste, che dovranno essere rimosse interamente a fine stagione, ripristinando compiutamente lo stato originario dei luoghi. In merito alle vasche idromassaggio si prescrive quanto segue:

- la completa rimozione al termine di ogni stagione balneare delle opere previste, compresi gli impianti di adduzione e gli elementi e i manufatti accessori (come vasche di compensazione, strutture di fondazione e di appoggio sulla sabbia, ecc.);
- il ripristino in sicurezza al termine di ogni stagione balneare dello stato originario dei luoghi, ricostituendo i caratteri originari della spiaggia in particolare colmando i vuoti lasciati dalle vasche rimosse riutilizzando la sabbia precedentemente scavata escludendo comunque l'utilizzo delle "pedane in legno" citate nella documentazione integrativa;
- il rigoroso non utilizzo di getti in calcestruzzo per la realizzazione del basamento di fondazione;
- la progettazione di una diversa tipologia per la struttura di protezione prevista in modo tale che, pur mantenendo l'utilizzo di materiali naturali come il legno, offrano una maggiore leggerezza e una piena trasparenza. A tal fine si prescrive altresì un radicale ridimensionamento e un deciso diradamento del verde previsto;
- l'adozione di tutte le soluzioni progettuali che consentano la piena fruibilità delle opere alle persone con disabilità motorie, evitando gratuiti dislivelli, come il gradino di ingresso;
- l'interramento, durante la stagione balneare, nella massima misura possibile della vasca principale e di quella di compensazione

In merito ai restanti manufatti, si prescrive quanto segue:

- non realizzazione dei manufatti 4A, 5A e 5B, 7, 9 e 11;
- realizzare la struttura 1 con piantumazione a terra e con adeguati passaggi valicabili.

PARERE CONTRARIO DELLA MINORANZA

La realizzazione di vasche idromassaggio rafforza il carattere urbano ed artificiale della spiaggia di Rimini: ponendosi come alternativa al mare si lede in maniera sensibile il rapporto con il bene sottoposto a tutela proprio nella stagione di sua massima fruizione. La sua progettazione priva di una contestualizzazione funzionale organica più ampia che investa l'intera identità del bagno, la presenza di sottostrutture invasive e di percorsi chiusi e "impermeabili" producono un impatto negativo sull'ambiente sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi, purché sia presentata domanda di autorizzazione demaniale.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: si ritiene preliminarmente utile condividere pienamente le premesse espresse nel parere della c.q.a.p in particolare sull'importanza di conservare per quanto possibile il carattere naturale nell'ambito paesaggistico tutelato dell'arenile; sulla scorta di questa premessa si osserva come nella concessione in oggetto gli spazi a disposizione per inserimento di ulteriori opere antropiche siano sostanzialmente saturi e pertanto si ritiene che non tutte le opere richieste possano essere assentite se non recando ulteriore pregiudizio all'arenile, nello specifico si esprime parere favorevole agli interventi ad esclusione dei manufatti 6, 8, e 11 (vasche e relativi accessori), 5B, 4A e 7, in particolare si rileva come fra le opere non assentibili l'area adibita a vasca idromassaggio costituisca per sua natura, forma e tipologia un elemento ulteriormente alieno al contesto della spiaggia rispetto ai tanti altri già presenti sul sito.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: ad integrazione del parere prot. n. 50711 del 17/03/2015 relativo solo alle vasche idromassaggio, preso atto di quanto detto dalla Soprintendenza, si rimarca che i fari di illuminazione su palo sono a carattere stagionale in quanto correlati alle aree ludiche, altri punti luce compreso lo strep-led a soffitto sono ammissibili se necessari alla sicurezza del bagno. Sono fatte salve le prescrizioni espresse nella precedente autorizzazioni. N.B. La richiesta di un eventuale riesame della pratica necessita di una nuova valutazione da parte del settore Suap.

Parere Ufficio delle Dogane di Rimini: premesso che il parere della c.q.a.p 38 del 24/03/2015 appare contraddittorio tra le premesse e la conclusione che sembra essere più di una, assenso favorevole alla realizzazione delle opere dichiarate in autorizzazione paesaggistica.

**8) pratica prot. n29813 del 16/02/2015 integrato con prot.48009 del 12/03/2015.
OGGETTO: A.P.S Pratica 179/15**

Precedente Parere CQAP n. 23/2015 del 24.02.2015

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 39 del 31/03/2015

PARERE FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA

La commissione, esaminati gli elaborati presentati, al termine dell'articolata discussione che ha investito l'esame e la valutazione del progetto, ritiene necessario premettere alcune considerazioni generali circa l'assetto e la pianificazione dell'area dell'arenile e della spiaggia.

Arenile e spiaggia sono qui intesi come bene e patrimonio per il quale attuare la massima tutela possibile dei caratteri naturali rimasti e ancora riconoscibili, pur nell'affastellamento di forme, impianti, strutture, ecc. che sperimentiamo nell'intero arco dell'anno, non soltanto nella stagione estiva. L'idea sottesa ai diversi stabilimenti balneari esistenti coincide oggi con un uso radicalmente individualistico, che ripete all'infinito la medesima disordinata struttura, composta di beach-volley, campi da gioco di diverso genere, giochi gonfiabili e non per bambini, strutture per ombreggio, chioschi bar, percorsi impermeabili, rastrelliere per cicli e motocicli, ecc. a cui oggi si chiede di aggiungere una ulteriore, cioè quella della vasca idromassaggio. Di fronte a tale frammentazione e polverizzazione di costruzioni e manufatti in un ambito così fragile, che riducono drasticamente - in senso quantitativo e nelle possibilità d'uso - il carattere "naturale" dei luoghi, la pianificazione è ineludibilmente chiamata a mettere a punto strumenti che contrastino radicalmente tali processi, impedendo la proliferazione di costruzioni in atto, mettendo a punto ipotesi di trasformazione e strumenti di controllo in grado di delineare - finalmente - un ordine riconoscibile. Malgrado ciò la commissione, esaminando lo specifico progetto nella sua stretta individualità, ritiene ammissibile l'intervento a condizione della completa amovibilità delle opere previste, che dovranno essere rimosse interamente a fine stagione, ripristinando compiutamente lo stato originario dei luoghi.

In particolare si prescrive la non realizzazione del Gioco Tappeto Elastico n.3 e della struttura ad ombreggio n.4.

Per quanto riguarda l'area vasche idromassaggio si prescrive quanto segue:

- la completa rimozione al termine di ogni stagione balneare delle opere previste, compresi gli impianti di adduzione e gli elementi e i manufatti accessori (come vasche di compensazione, strutture di fondazione e di appoggio sulla sabbia, ecc.);
- il ripristino in sicurezza al termine di ogni stagione balneare dello stato originario dei luoghi, ricostituendo i caratteri originari della spiaggia in particolare colmando i vuoti lasciati dalle vasche rimosse riutilizzando la sabbia precedentemente scavata;
- il rigoroso non utilizzo di getti in calcestruzzo per la realizzazione del basamento di fondazione;
- l'adozione di tutte le soluzioni progettuali che consentano la piena fruibilità delle opere alle persone con disabilità motorie, evitando gratuiti dislivelli, come il gradino di ingresso;
- l'eliminazione delle strutture ad ombreggio al fine di non appesantire ulteriormente l'intervento;
- l'interramento, durante la stagione balneare, nella massima misura possibile di tutte le vasche

PARERE CONTRARIO DELLA MINORANZA

La realizzazione di vasche idromassaggio rafforza il carattere urbano ed artificiale della spiaggia di Rimini: ponendosi come alternativa al mare si lede in maniera sensibile il rapporto con il bene sottoposto a tutela proprio nella stagione di sua massima fruizione. La sua progettazione priva di una contestualizzazione funzionale organica più ampia che investa l'intera identità del bagno, la presenza di sottostrutture invasive e di percorsi chiusi e "impermeabili" producono un impatto negativo sull'ambiente sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi, purché sia presentata domanda di autorizzazione demaniale.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: si ritiene preliminarmente utile condividere pienamente le premesse espresse nel parere della c.q.a.p in particolare sull'importanza di conservare per quanto possibile il carattere naturale nell'ambito paesaggistico tutelato dell'arenile; sulla scorta di questa premessa si osserva come nella concessione in oggetto gli spazi a disposizione per inserimento di ulteriori opere antropiche siano sostanzialmente saturi e pertanto si ritiene che non tutte le opere richieste possano essere assentite se non recando ulteriore pregiudizio all'arenile, nello specifico si ritengono non assentibili le sole opere di cui ai punti 3,4,5 con la prescrizione che il gioco a tappeto elastico sia collocato nell'area giochi in fascia B ritenuto più coerente con la funzione che assolve; in particolare si rileva come fra le opere non assentibili la vasca idromassaggio costituisca per sua natura, forme e tipologia un elemento ulteriormente alieno al contesto della spiaggia rispetto ai tanti altri già presenti sul sito.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: si rinvia al parere prot. 52423 del 19/03/2015

Parere Ufficio delle Dogane di Rimini: premesso che il parere della c.q.a.p 39 del 31/03/2015 appare contraddittorio tra le premesse e la conclusione che sembra essere più di una, assenso favorevole alla realizzazione delle opere dichiarate in autorizzazione paesaggistica.

9) pratica prot. n. 49598 del 16/03/2015
OGGETTO: A.P.S. Pratica 326/15

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 41 del 31/03/2015

PARERE FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA

La commissione, esaminati gli elaborati presentati, al termine dell'articolata discussione che ha investito l'esame e la valutazione del progetto, ritiene necessario premettere alcune considerazioni generali circa l'assetto e la pianificazione dell'area dell'arenile e della spiaggia.

Arenile e spiaggia sono qui intesi come bene e patrimonio per il quale attuare la massima tutela possibile dei caratteri naturali rimasti e ancora riconoscibili, pur nell'affastellamento di forme, impianti, strutture, ecc. che sperimentiamo nell'intero arco dell'anno, non soltanto nella stagione estiva. L'idea sottesa ai diversi stabilimenti balneari esistenti coincide oggi con un uso radicalmente individualistico, che ripete all'infinito la medesima disordinata struttura, composta di beach-volley, campi da gioco di diverso genere, giochi gonfiabili e non per bambini, strutture per ombreggio, chioschi bar, percorsi impermeabili, rastrelliere per cicli e motocicli, ecc. a cui oggi si chiede di aggiungere una ulteriore, cioè quella della vasca idromassaggio. Di fronte a tale frammentazione e polverizzazione di costruzioni e manufatti in un ambito così fragile, che riducono drasticamente - in senso quantitativo e nelle possibilità d'uso - il carattere "naturale" dei luoghi, la pianificazione è ineludibilmente chiamata a mettere a punto strumenti che contrastino radicalmente tali processi, impedendo la proliferazione di costruzioni in atto, mettendo a punto ipotesi di trasformazione e strumenti di controllo in grado di delineare - finalmente - un ordine riconoscibile. Malgrado ciò la commissione, esaminando lo specifico progetto nella sua stretta individualità, ritiene ammissibile l'intervento a condizione della completa amovibilità delle opere previste, che dovranno essere rimosse interamente a fine stagione, ripristinando compiutamente lo stato originario dei luoghi.

In particolare si prescrive:

- la non realizzazione degli ombrelloni 4a, 4b, 4c e 5;
- la non realizzazione della pedana quadrata in corrispondenza dell'ombrellone 5.

Per quanto riguarda l'area vasche idromassaggio si prescrive quanto segue:

- la completa rimozione al termine di ogni stagione balneare delle opere previste, compresi gli impianti di adduzione e gli elementi e i manufatti accessori (come vasche di compensazione, strutture di fondazione e di appoggio sulla sabbia, ecc.);
- il ripristino in sicurezza al termine di ogni stagione balneare dello stato originario dei luoghi, ricostituendo i caratteri originari della spiaggia in particolare colmando i vuoti lasciati dalle vasche rimosse riutilizzando la sabbia precedentemente scavata;
- il rigoroso non utilizzo di getti in calcestruzzo per la realizzazione del basamento di fondazione;
- la progettazione di una diversa tipologia per la struttura di protezione prevista in modo tale che, pur mantenendo

- l'utilizzo di materiali naturali come il legno, offrano una maggiore leggerezza e una piena trasparenza;
- l'adozione di tutte le soluzioni progettuali che consentano la piena fruibilità delle opere alle persone con disabilità motorie, evitando gratuiti dislivelli, come il gradino di ingresso;
 - l'eliminazione dell'elemento ad ombreggio al fine di non appesantire ulteriormente l'intervento;
 - l'interramento, durante la stagione balneare, nella massima misura possibile di tutte le vasche

PARERE CONTRARIO DELLA MINORANZA:

La realizzazione di vasche idromassaggio rafforza il carattere urbano ed artificiale della spiaggia di Rimini: ponendosi come alternativa al mare si lede in maniera sensibile il rapporto con il bene sottoposto a tutela proprio nella stagione di sua massima fruizione. La sua progettazione priva di una contestualizzazione funzionale organica più ampia che investa l'intera identità del bagno, la presenza di sottostrutture invasive e di percorsi chiusi e "impermeabili" producono un impatto negativo sull'ambiente sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi, purché sia presentata domanda di autorizzazione demaniale.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: si ritiene preliminarmente utile condividere pienamente le premesse espresse nel parere della c.q.a.p in particolare sull'importanza di conservare per quanto possibile il carattere naturale nell'ambito paesaggistico tutelato dell'arenile, sulla scorta di questa premessa si osserva come nella concessione in oggetto gli spazi a disposizione per inserimento di ulteriori opere antropiche siano sostanzialmente saturi e pertanto si ritiene che non tutte le opere richieste possano essere assentite se non recando ulteriore pregiudizio all'arenile, nello specifico si ritengono assentibili le sole opere di cui ai punti 4A,4B,4C condividendo quanto espresso dalla c.q.a.p sul punto 5 ; in particolare si rileva come fra le opere non assentibili la vasca idromassaggio costituisca per sua natura , forme e tipologia un elemento ulteriormente alieno al contesto della spiaggia rispetto ai tanti altri già presenti sul sito

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: preso atto di quanto detto dalla Soprintendenza risultano ammissibili le restanti attrezzature a carattere stagionale dello stabilimento balneare n. X di Rimini sud così come rappresentate nella tavola 01 prot. 49598 del 16/03/2015 fatte salve le prescrizioni di cui alla conferenza di servizi del 29/04/2014.
N.B. La richiesta di un eventuale riesame della pratica necessita di una nuova valutazione da parte del settore Suap.

Parere Ufficio delle Dogane di Rimini: premesso che il parere della c.q.a.p 41 del 31/03/2015 appare contraddittorio tra le premesse e la conclusione che sembra essere più di una, assenso favorevole alla realizzazione delle opere dichiarate in autorizzazione paesaggistica.

**10) pratica prot. n. 28194 del 12/02/2015 integrata con prot. 54101 del 20/03/2015
OGGETTO: A.P.S Pratica 156/15**

precedente Parere CQAP n. 21/2015 del 24/02/2015

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 51 del 07/04/2015

PARERE FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA

La commissione, esaminati gli elaborati presentati, al termine dell'articolata discussione che ha investito l'esame e la valutazione del progetto, ritiene necessario premettere alcune considerazioni generali circa l'assetto e la pianificazione dell'area dell'arenile e della spiaggia.

Arenile e spiaggia sono qui intesi come bene e patrimonio per il quale attuare la massima tutela possibile dei caratteri naturali rimasti e ancora riconoscibili, pur nell'affastellamento di forme, impianti, strutture, ecc. che sperimentiamo nell'intero arco dell'anno, non soltanto nella stagione estiva. L'idea sottesa ai diversi stabilimenti balneari esistenti coincide oggi con un uso radicalmente individualistico, che ripete all'infinito la medesima disordinata struttura, composta di beach-volley, campi da gioco di diverso genere, giochi gonfiabili e non per bambini, strutture per ombreggio, chioschi bar, percorsi impermeabili, rastrelliere per cicli e motocicli, ecc. a cui oggi si chiede di aggiungerne una ulteriore, cioè quella della vasca idromassaggio. Di fronte a tale frammentazione e polverizzazione di costruzioni e manufatti in un ambito così fragile, che riducono drasticamente - in senso quantitativo e nelle possibilità d'uso - il carattere "naturale" dei luoghi, la pianificazione è ineludibilmente chiamata a mettere a punto strumenti che contrastino radicalmente tali processi, impedendo la proliferazione di costruzioni in atto, mettendo a punto ipotesi di trasformazione e strumenti di controllo in grado di delineare - finalmente - un ordine riconoscibile. Malgrado ciò la commissione, esaminando lo specifico progetto nella sua stretta individualità, ritiene ammissibile l'intervento a condizione della completa amovibilità delle opere previste, che dovranno essere rimosse interamente a fine stagione, ripristinando compiutamente lo stato originario dei luoghi.

In particolare si prescrive:

- realizzare la fioriera con siepe e arbusti alla quota del terreno;
- la non realizzazione del pannello indicato nel rendering a pagina 1 della Tavola integrazione abaco, prot. 54101 del 20 marzo 2015

Per quanto riguarda l'area vasca idromassaggio si prescrive quanto segue:

- la completa rimozione al termine di ogni stagione balneare delle opere previste, compresi gli impianti di adduzione e gli elementi e i manufatti accessori (come eventuali vasche di compensazione, strutture di fondazione e di appoggio sulla sabbia, ecc.);
- il ripristino in sicurezza al termine di ogni stagione balneare dello stato originario dei luoghi, ricostituendo i caratteri originari della spiaggia in particolare colmando il vuoto lasciato dalle vasca rimossa riutilizzando la sabbia precedentemente scavata;
- il rigoroso non utilizzo di getti in calcestruzzo per la realizzazione del basamento di fondazione;
- la progettazione di una diversa tipologia per la struttura di protezione prevista in modo tale che, pur mantenendo la sicurezza richiesta e l'utilizzo di materiali naturali come il legno, offrano una maggiore leggerezza e una piena trasparenza;
- l'adozione di tutte le soluzioni progettuali che consentano la piena fruibilità delle opere alle persone con disabilità motorie, evitando gratuiti dislivelli;
- l'interramento, durante la stagione balneare, nella massima misura possibile della vasca di progetto.

Si escludono dalla valutazione le opere e le installazioni non rappresentate graficamente.

PARERE CONTRARIO DELLA MINORANZA:

La realizzazione di vasche idromassaggio rafforza il carattere urbano ed artificiale della spiaggia di Rimini: ponendosi come alternativa al mare si lede in maniera sensibile il rapporto con il bene sottoposto a tutela proprio nella stagione di sua massima fruizione. La sua progettazione priva di una contestualizzazione funzionale organica più ampia che investa l'intera identità del bagno, la presenza di sottostrutture invasive e di percorsi chiusi e "impermeabili" producono un impatto negativo sull'ambiente sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi, purché sia presentata domanda di autorizzazione demaniale.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: si ritiene preliminarmente utile condividere pienamente le premesse espresse nel parere della c.q.a.p in particolare sull'importanza di conservare per quanto possibile il carattere naturale nell'ambito paesaggistico tutelato dell'arenile; sulla scorta di questa premessa si osserva come nella concessione in oggetto gli spazi a disposizione per inserimento di ulteriori opere antropiche siano sostanzialmente saturi e pertanto si ritiene che non tutte le opere richieste possano essere assentite se non recando ulteriore pregiudizio all'arenile, nello specifico non si ritengono assentibili le opere di cui al punto 1 inclusa la fioriera e la relativa struttura di sicurezza; in particolare, si rileva come fra le opere non assentibili, la vasca idromassaggio con coperchio costituisca per sua natura, forma e tipologia un elemento ulteriormente alieno al contesto della spiaggia rispetto ai tanti altri già presenti sul sito.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: preso atto di quanto detto dalla Soprintendenza si autorizzano le restanti attrezzature, specificando che tutte le attrezzature genericamente indicate nella relazione ma che non trovano collocazione nell'elaborato grafico non vengono valutate e quindi assentite.

Sono fatte salve le prescrizioni indicate nella precedente conferenza del 21/07/2014.

N.B. La richiesta di un eventuale riesame della pratica necessita di una nuova valutazione da parte del settore Suap.

Parere Ufficio delle Dogane di Rimini: premesso che il parere della c.q.a.p 51 del 07/04/2015 appare contraddittorio tra le premesse e la conclusione che sembra essere più di una, nulla osta alla realizzazione delle opere dichiarate in autorizzazione paesaggistica previa verifica e/o esibizione della parte della precedente autorizzazione doganale su tutto l'esistente.

**11) pratica prot. n. 80353 del 03/05/2015 integrata con prot. 95209 del 26/05/2014 e prot. 63829 del 02/04/2015
OGGETTO: A.CP. Pratica 509/13**

Precedente Parere CQAP n. 113/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 208 del 10/06/2014

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: in riferimento alla rete elastica, letta la memoria dell'istante acquisita al comune di Rimini, con nota prot.63829 del 02/04/2015, nella quale si dichiara che fin dalla sua realizzazione riferibile agli anni 80, la struttura veniva smontata al termine della stagione estiva, si ritiene che dalla fin dalla sua prima installazione, per sua natura stagionale appunto, non sia un'opera ammissibile alla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in accertamento: si rimanda a quanto detto nella conferenza di servizi del 17/02/2014.

Ufficio delle Dogane di Rimini: nulla osta alla realizzazione delle opere dichiarate in autorizzazione paesaggistica previa verifica e/o esibizione della parte della precedente autorizzazione doganale su tutto l'esistente

12) pratica prot. n. 28197 del 12/02/2015 integrato con prot. 54108 del 20/03/2015
OGGETTO: A.P.S Pratica 157/15

precedente Parere CQAP n. 22/2015 del 24/02/2015

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 52 del 07/04/2015

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- non realizzazione delle pavimentazioni 7 e 11;
- non realizzazione della "protezione sostegno biciclette" n. 12;
- non realizzazione della "struttura di protezione in legno" n. 9;
- non realizzazione della "vela ombreggio" n. 2.
- realizzare tutte le strutture ad ombreggio in legno e con copertura piana;
- utilizzare colori chiari per tutte le strutture portanti, di protezione e di recinzione.

Si escludono dalla valutazione le opere e le installazioni non rappresentate graficamente.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p .

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: preso atto di quanto detto dalla Soprintendenza, fatte salve le prescrizioni della precedente conferenza del 24/02/2015, si dà parere favorevole alla realizzazione delle restanti attrezzature, specificando che tutte le attrezzature genericamente indicate nella relazione ma che non trovano collocazione nell'elaborato grafico non vengono valutate e quindi assentite. N.B. La richiesta di un eventuale riesame della pratica necessita di una nuova valutazione da parte del settore Suap.

Parere Ufficio delle Dogane di Rimini: nulla osta alla realizzazione delle opere dichiarate in autorizzazione paesaggistica previa verifica e/o esibizione della parte della precedente autorizzazione doganale su tutto l'esistente, anche al seguito recente passaggio di proprietà della concessione.

In conclusione, viste le risultanze sopra descritte in riferimento ad ogni pratica esaminata, si demanda ai rispettivi responsabili del procedimento lo svolgimento dei compiti di competenza, ed al Responsabile del Provvedimento l'adozione del provvedimento finale, ai sensi di legge, rispettivamente per il procedimento di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Si precisa, infine, che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta la domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. 139 /2010, si riserva di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., qualora gli interventi progettati siano assoggettabili al regime ordinario di cui all'art. 146 del Codice del Paesaggio, in quanto eccedenti il limite previsto per gli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'allegato I parte integrante del D.P.R. 139/2010, e/o siano a carattere permanente.

Il presente verbale verrà trasmesso ai soggetti convocati alla Conferenza, e trasmesso per quanto di competenza al Dirigente del S.U.A.P. ed al Dirigente del S.U.E. del Comune di Rimini, come Dirigenti detentori delle deleghe in ordine alla rispettive competenze indicate nella premessa di cui al presente verbale.

Alle ore 12,30 si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, firmato e sottoscritto

**Comune di Rimini U.O Accordi Territoriali
Ufficio per il Paesaggio
Dott.ssa Pagliarani Daniela**

**Comune di Rimini U.O Accordi Territoriali
Ufficio per il Paesaggio
Arch. Turrini Duccio**

**Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
c/o Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna
Arch. Pezzi Aldo Giorgio**

**Comune di Rimini S.U.A.P.
Ing. Felicione Alessandra**

**Comune di Rimini
Settore Turismo Water Front e Riqualificazione demanio
Dott.ssa Catia Caprili**

**Ufficio delle Dogane di Rimini
Dott. Morana Carmine**

**Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Laura Bianchi**